

N. R.G. 23653/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
QUARTA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Boroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **23653/2023**:

TRA

Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Andrea Valenti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via della Chiusa n. 15

ATTORE OPPONENTE

contro

Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Vitangela Loreto, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 54

CONVENUTO OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione orale, *ex art. 281-sexies c.p.c.*, celebratasi in data 22 ottobre 2025. Si dà conto delle rispettive richieste, qui di seguito riportate.

CONCLUSIONI PARTE ATTRICE

Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

- *in via preliminare: accertata l'esistenza della clausola compromissoria, dichiarare la nullità e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e rimettere la presente controversia al giudizio degli arbitri;*

- *nel merito: previa revoca del decreto opposto, dichiarare compensati i debiti ed i crediti tra le parti;*
- *Con vittoria di spese e competenze.*

CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA

Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare

- *in via principale e nel merito:*
 - *respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 8886/2023 – RG. 13277/2023 pronunciato dal Tribunale di Milano in data 11/05/2023;*
 - *condannare CP_2 al pagamento della somma di euro 75.426,37 (e/o alla diversa somma risultante di giustizia) oltre agli interessi di mora dalla scadenza delle fatture insolute al saldo;*
- *In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a. ai sensi di legge.*
-

Motivi della decisione

1-Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1 ha convenuto in giudizio Controparte_1 al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 8886/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 11 maggio 2023 (r.g.n. 13277/2023), recante l'ingiunzione al pagamento della somma di € 75.426,37, oltre interessi e spese legali.

Preliminarmente, la società opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito a seguito dell'applicabilità delle clausole compromissorie per arbitrato irrituale previste dalle condizioni generali espressamente richiamate negli accordi di compravendita intercorsi tra le due società e, in particolare, dall'art. XVIII del contratto n. 11 A.C.C.S. di Genova e dall'art. XX del Contratto 111 dell'A.G.E.R. di Bologna (cfr. docc. da 1 a 5 fasc. att.).

Nel merito, Parte_1 ha opposto alla richiesta di pagamento avversaria la compensazione tra i crediti azionati dal Controparte_1 e i propri controcrediti vantati nei confronti della società *in bonis*. Più precisamente, l'attore ha dedotto di essere creditore nei confronti, prima, di Controparte_1 e, poi, nei confronti del Controparte_1 di una somma complessiva di € 118.873,29, di cui € 74.873,29 per gli acquisiti coattivi posti in essere a causa dell'inadempimento, da parte della società convenuta, agli obblighi di fornitura contrattualmente previsti, ed € 44.000,00 a titolo di risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento agli obblighi di consegna della merce.

Si è costituito il **Controparte_1** domandando il rigetto delle domande attoree e contestando la ricostruzione dei fatti offerta da controparte.

In particolare, la società convenuta ha evidenziato l'inapplicabilità delle clausole compromissorie citate, in ragione della mancata contestazione delle forniture oggetto delle fatture per le quali è stata ottenuta l'ingiunzione di pagamento, ed ha contestato tanto l'esistenza quanto l'ammontare del controcredito asseritamente vantato da **Parte_1**

Con ordinanza del 29.05.2024 il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.01.2024, ha concesso, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 8886/2023 pubblicato in data 11/05/2023, non essendovi contestazioni sia sull'avvenuta consegna dei prodotti di cui alle fatture poste a sostegno del decreto opposto, sia in ordine al mancato pagamento di tali fatture.

Con la medesima ordinanza, il giudice, ritenuta la causa risulta matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, ha fissato per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione, *ex art. 281-sexies c.p.c.*, l'udienza del 22.10.2025, all'esito della quale il giudice ha riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.

2. Preliminarmente, con riferimento all'applicabilità delle clausole compromissorie per arbitrato irrituale richiamate negli accordi di compravendita intercorsi tra le due società, occorre evidenziare quanto segue.

2.1. Come risulta dai documenti prodotti dall'attore, tra **Parte_1** e **Controparte_1** sono intercorsi cinque contratti di compravendita, tutti stipulati tra l'ottobre del 2020 ed il maggio del 2021 ed aventi ad oggetto la consegna di ingenti quantità di derrate agricole in varie *tranches* da effettuare tra gennaio e giugno 2021. **Parte_1** ha rivestito, in quattro di tali accordi, la qualità di acquirente e, soltanto in uno, la qualità di alienante (cfr. docc. da 1 a 5 fasc. att.).

Dall'esame delle conferme di compravendita relative ai contratti nn. 33350 del 08.10.2020, 33440 del 16.10.2020, 33483 del 23.10.2020 e 35207 dell'11.05.2021 si evince il chiaro riferimento alle condizioni generali delineate dal contratto n. 11 della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi (A.C.C.S.) di Genova, mentre la conferma di compravendita relativa al contratto n. 1280 del 30.10.2020 rinvia alle condizioni del contratto-tipo n. 111 dell **Parte_2** di Bologna.

Orbene, l'art. XVIII del contratto n. 11 dell'A.C.C.S. di Genova prevede: *“le parti si impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, validità, efficacia o esecuzione del presente contratto mediante determinazione contrattuale, ad un arbitrato irrituale da esperirsi in conformità al regolamento della camera arbitrale del commercio dei cereali e semi di Genova, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare”*. Il successivo

art. XX precisa che “*il ricorso al Giudice Ordinario è ammesso solo per esigere il pagamento di fatture relative a merce ricevuta senza contestazione, nonché per rendere esecutive le decisioni arbitrali-Lodi*” (cfr. doc. 64 fasc. att.).

In termini analoghi, l'art. XIX del contratto-tipo n. 111 dell'A.G.E.R. di Bologna prevede “*le parti s'impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità od alla esecuzione del presente contratto, ad Arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare*”. Il successivo art. XXII aggiunge che: “*nessuna delle parti potrà adire la magistratura salvo che per esigere il pagamento delle fatture o per richiedere provvedimenti cautelari, o per rendere esecutive le decisioni arbitrali*” (cfr. doc. 65 fasc. att.).

Pertanto, l'art. XXII del contratto-tipo n. 111 dell'A.G.E.R. di Bologna ammette *expressis verbis* il ricorso alla giurisdizione ordinaria per ottenere il pagamento di fatture, mentre l'art. XX del contratto n. 11 dell'A.C.C.S. di Genova limita la possibilità di adire il giudice ordinario con riferimento al pagamento delle sole “*fatture relative a merce ricevuta senza contestazione*”.

2.2. Dunque, con specifico riferimento ai contratti disciplinati dal contratto n. 11 dell'A.C.C.S. di Genova, occorre verificare se le fatture rispetto alle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 8886/2023 afferiscano o meno a forniture non contestate.

Come indicato nel ricorso per ingiunzione contenuto nel fascicolo monitorio prodotto dalla società convenuta (cfr. doc. 19 fasc. conv.), si tratta delle seguenti fatture emesse da Controparte_1

- n. 231 del 14.05.2021, contratto n. 33483 del 23.10.2020 - DDT del 14.05.2021 (cfr. doc. n. 9 fasc. conv.);
- n. 237 del 14.05.2021, contratto n. 33350 del 08.10.2020 messa a disposizione 14.05.2021;
- n. 241 del 20/05/2021, contratto n. 33483 del 23.10.2020 DDT del 20.05.2021 (cfr. doc. n. 10 fasc. conv.);
- n. 250 del 10/06/2021, contratto n. 33483 del 23.10.2020 DDT del 10.06.2021 (cfr. doc. n. 11 fasc. conv.).

Le forniture rispetto alle quali la parte attrice ha allegato di aver svolto contestazioni, producendo le relative comunicazioni trasmesse via p.e.c. alla società convenuta (cfr. doc. nn. 10, 15, 20, 25, 30 e 35 fasc. att.), sono le seguenti:

- contratto n. 33350 del 08.10.2020 – quota TM 90 della prima e della seconda quindicina di giugno 2021;

- contratto n. 33440 del 16.10.2020 – quota TM 150 della prima e della seconda quindicina di giugno 2021;
- contratto n. 33483 del 23.10.2020 – quota TM 90 della prima e della seconda quindicina di giugno 2021.

Dunque, dai documenti in atti emerge che le fatture nn. 231, 237 e 241 - per le quali è stata ottenuta l'ingiunzione di pagamento - attengono a partite di merce ricevute senza obiezioni da parte della società attrice, in quanto le contestazioni prodotte dalla stessa si riferiscono a forniture successive.

Con specifico riferimento alla fattura n. 250 del 10/06/2021, si osserva che la contestazione svolta dalla società attrice rispetto alla fornitura della prima quindicina di giugno 2021, oggetto del contratto n. 33483 del 23.10.2020, risulta del tutto generica. Infatti, nella comunicazione trasmessa via p.e.c., in data 16.06.2021, *Parte_1* si è limitata a riferire ad *Controparte_1* che “*causa Vostra mancata disposizione della quota in oggetto indicata entro i termini contrattuali, vi dichiariamo inadempienti [...]*” (doc. n. 20 fasc. att.). Dunque, da tale comunicazione non emerge alcun elemento idoneo ad identificare la fornitura oggetto di contestazione proprio nella consegna di merci per la quale *Controparte_1* ha emesso la fattura n. 250 del 10/06/2021.

A conferma, si consideri che l'unico riferimento riportato nella contestazione predetta (“*ref: 01424330.rm0 2021/06/16 12.26*”) reca un codice ed una data non rinvenibili nel documento di trasporto relativo alla fornitura per la quale è stata emessa la fattura in questione, in quanto trattasi del D.D.T. n. 704 del 10.06.2021 (doc. n. 11 fasc. conv.).

Peraltro, giova evidenziare come la contestazione di mancata consegna delle merci si ponga irrimediabilmente in contrasto con la sottoscrizione, apposta dal destinatario, sul documento di trasporto citato.

In definitiva, dai documenti in atti non emergono elementi sufficienti per ritenere che la fattura n. 250 del 10/06/2021 attenga alla fornitura della prima quindicina di giugno rispetto alla quale l'opponente ha svolto la contestazione trasmessa alla società convenuta in data 16.06.2021.

Ne deriva che sulle fatture relative ai contratti nn. 33350 del 08.10.2020 e 33483 del 23.10.2020 sussiste, ai sensi dell'art. XX del contratto n. 11 dell'A.C.C.S. di Genova, la competenza del giudice ordinario, poiché hanno ad oggetto consegne di merci non contestate.

Le restanti fatture per le quali è stato emesso il decreto ingiuntivo afferiscono al contratto n. 1280 del 30.10.2020 e sono le seguenti:

- n. 236 del 14.05.2021, contratto n. 1280 del 30.10.2020 DDT del 14.05.2021 (doc. n. 6 fasc. conv.);

- 246 del 27/05/2021, contratto n. 1280 del 30.10.2020 DDT del 25.05.2021 e 27.05.2021 (cfr. doc. n. 7 fasc. conv.).

Rispetto ad esse, l'art. XXII del contratto-tipo n. 111 dell'A.G.E.R. di Bologna consente il ricorso all'autorità giudiziaria a prescindere dalla circostanza che le stesse attengano o meno a forniture ricevute senza contestazioni.

In conclusione, rispetto al pagamento delle fatture per le quali è stato disposto il decreto ingiuntivo opposto, non può trovare accoglimento l'eccezione di compromesso sollevata dalla società opponente.

3. In merito all'eccezione di compensazione proposta dalla parte attrice, è necessario osservare quanto segue.

3.1. Sotto un profilo di ordine generale, può farsi ricorso alla compensazione qualora tra due soggetti intercorrano rapporti obbligatori reciproci, sicché, a determinate condizioni, i rispettivi debiti possono estinguersi in modo totale o parziale, senza necessità di procedere all'adempimento degli stessi.

La compensazione in senso proprio postula l'autonomia dei reciproci rapporti di debito/credito: non è quindi configurabile quando gli stessi traggano origine da un unico rapporto. In questo secondo caso la valutazione delle reciproche pretese comporta soltanto un accertamento contabile di dare e avere (compensazione c.d. impropria o atecnica).

Come noto, gli artt. 1243 e 1252 c.c. delineano tre diverse tipologie di compensazione: legale, quando i crediti reciproci sono omogenei, esigibili e liquidi; giudiziale, quando il controcredito opposto in giudizio dal debitore risulti omogeneo, esigibile e di facile e pronta liquidazione, benché non ancora liquido; volontaria, allorquando le parti concordino di dar luogo alla compensazione dei rispettivi crediti, nonostante non sussistano i requisiti per ricorrere alla compensazione legale o giudiziale.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, *“la compensazione legale si distingue da quella giudiziale per il fatto che, nella prima, la liquidità dei crediti sussiste prima del giudizio, mentre, nella seconda, la liquidazione del controcredito viene effettuata dal giudice, in quanto la reputi pronta e facile (come prescritto dall'art. 1243, comma 2, c.c.); in entrambi i casi, i due controcrediti, oltre che omogenei ed esigibili, debbono esistere ed essere certi, sulla base dei rispettivi titoli costitutivi, sicché, in difetto di tale requisito, il giudice non potrà disporre alcuna compensazione”* (cfr. Cass. civ., sez. I, 3/11/2023, n. 30677).

Se è vero, infatti, che il requisito della certezza dell'esistenza del credito non emerge dalla lettera della disposizione contenuta nell'art. 1243 c.c., è altrettanto vero che la stessa finalità dell'istituto della

compensazione – ossia l'estinzione soddisfattoria reciproca – induce inevitabilmente ad escludere che il controcredito possa essere provvisorio e incerto.

In altri termini, la disciplina contenuta nell'art. 1243, commi 1 e 2, c.c. comporta l'inoperatività dell'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, qualora sia controverso l'*an* del controcredito.

Pertanto, anche la compensazione impropria non può essere opposta in assenza delle condizioni che consentono di far valere la compensazione propria e, in particolare, essa non si può attuare allorquando il credito opposto in compensazione sia privo dell'attributo della certezza: *“infatti, ciò che distingue la compensazione propria da quella impropria è il dato dell'autonomia dei rapporti ai quali i crediti e i debiti delle parti si riferiscono, non il fatto che questi debbano essere certi, oltre che liquidi, o di pronta e facile liquidazione, ed esigibili* (Cass. civ., Sez. I., 23/03/2017, n. 7474).

3.2. Posta l'imprescindibilità della certezza dell'esistenza del controcredito eccepito in compensazione, è necessario procedere alla disamina del credito asseritamente vantato da **Parte_I** nei confronti del **Controparte_1** **Controparte_1**

Parte attrice ha dedotto di essere titolare, nei confronti della società opposta, di un credito pari ad € 74.873,29 derivante dall'effettuazione di “acquisti in danno” mediante pubblico mediatore, oltre ad un credito pari ad € 44.000,00 a titolo di risarcimento dei danni causati dal mancato adempimento agli obblighi di consegna della merce da parte della convenuta.

Orbene, a sostegno della legittimità dell'attuata procedura di acquisto coattivo, **Parte_I** ha invocato quanto previsto dall'art. XVIII del contratto-tipo 111 dell'A.G.E.R. di Bologna (ai sensi del quale l'eventuale inesecuzione del presente contratto *“darà diritto [...] a scelta della parte adempiente [...] all'acquisto o alla vendita della quota non eseguita a mezzo pubblico mediatore, restando in tutti i casi a carico della parte inadempiente le eventuali differenze, perdite e spese relative”*) e l'art. XVI del contratto n. 11 dell'A.C.C.S. di Genova (ai sensi del quale, in caso di inesecuzione del contratto, *“la parte adempiente, salvo diverso accordo tra le parti, avrà diritto al rimborso delle eventuali differenze di prezzo e alla corresponsione dei relativi interessi”*).

In sintesi, tali clausole consentono di addebitare alla parte inadempiente le differenze di prezzo tra l'acquisto o la vendita eseguite a causa dell'inadempimento ed il prezzo originariamente pattuito, oltre alle spese affrontate.

Tuttavia, affinché la parte possa ricorrere al meccanismo dell'acquisto “in danno”, è essenziale che risulti adempiente. Al contrario, nel momento in cui **Parte_I** si è avvalsa per la prima volta di siffatto strumento di tutela, ossia in data 18.06.2021 (cfr. doc. n. 11 fasc. att.), la stessa risultava già inadempiente rispetto al pagamento di alcune delle fatture azionate da controparte in sede monitoria, quali la n. 231 del 14.05.2021

(in scadenza al 09.06.2021), la n. 236 del 14.05.2021 (in scadenza al 13.06.2021) e la n. 237 (in scadenza al 13.06.2021), per un ammontare totale pari ad € 28.609,90.

Già alla luce di queste prime considerazioni emerge come il controcredito fatto valere dalla società opponente risulti tutt'altro che certo nell'*an*.

Inoltre, non si ritiene che possano costituire confessioni stragiudiziali, ai sensi dell'art. 2735 c.c., le espressioni utilizzate da **Controparte_1** nelle comunicazioni con le quali si è opposta allo svolgimento della procedura di acquisto "in danno" da parte di **Parte_1** (cfr. doc. nn. 14 e 15 fasc. conv.: *"siamo costretti a respingere eventuali inadempienze o vostri acquisti in danno causa mancati pagamenti precedenti fatture...che non ci hanno messo in condizione di procedere con le disposizioni"*; *"vi ricordiamo che in assenza di pagamenti su fatture precedenti e già scadute non abbiamo provveduto alle messe a disposizioni delle relative quindicine, tanto più che le stesse non sono state, al limite, finanziate"*). Le stesse, infatti, non forniscono alcun supporto probatorio rispetto all'esistenza del credito asseritamente vantato da parte attrice, bensì confermano l'inadempimento di **Parte_1** alle proprie obbligazioni di pagamento.

Sul punto, è opportuno rilevare che l'art. XV punto 3 del contratto n. 11 dell'A.C.C.S. di Genova e l'art. XVI punti 6 e 7 del contratto-tipo 111 dell'A.G.E.R. di Bologna riservano al venditore la facoltà di sospendere le ulteriori consegne, in caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce.

Quanto al credito di € 44.000,00 eccepito a titolo di risarcimento dei danni causati dal mancato adempimento agli obblighi di consegna della merce da parte della società convenuta, è sufficiente evidenziare come lo stesso risulti del tutto sguarnito di qualsivoglia riscontro probatorio.

In base all'ordinario regime probatorio previsto dall'art. 2697 c.c., il danneggiato è onerato della dimostrazione tanto dell'effettiva sussistenza del pregiudizio quanto del suo ammontare, attraverso la descrizione di tutti gli elementi mediante i quali è possibile giungere alla sua liquidazione.

Diversamente, a sostegno di tale diritto di credito, la società attrice si è limitata a produrre le comunicazioni con le quali ha dichiarato inadempiente la società convenuta (cfr. doc. nn. da 40 a 46 fasc. att.), senza fornire alcun elemento idoneo a comprovare l'esistenza e la consistenza dei danni asseritamente subiti.

Come anticipato, l'assenza di certezza in ordine all'esistenza del controcredito asseritamente vantato dalla società opponente osta all'operatività dell'istituto della compensazione, sicché la relativa eccezione non può trovare accoglimento.

In conclusione, le ragioni poste a fondamento della opposizione sono infondate con la conseguenza che essa va respinta e il decreto ingiuntivo opposto confermato.

4. Le spese di lite sono governate secondo il principio della soccombenza e quindi *Parte_1* deve essere condannata alla rifusione delle spese a favore del *Controparte_1* esse si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dei valori minimi dello scaglione di riferimento (individuato in base al valore del decreto ingiuntivo) in ragione del mancato svolgimento di attività istruttoria effettiva, della discussione esclusivamente orale della causa, nonché dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando

- respinge l'opposizione proposta con atto di citazione e conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 8886/2023 – RG. 13277/2023 pronunciato dal Tribunale di Milano in data 11/05/2023;
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna *Parte_1* alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione a favore del *[...]* *Controparte_1* liquidate complessivamente in euro 7.052,00 oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA.

Milano, 28/10/2025

il Giudice

Dott.ssa Valentina Boroni

Provvedimento redatto con la collaborazione della *CP_3* ott.ssa Costanza Spagnesi, nominata con D.M. 22.10.2024, sotto la supervisione ed il controllo della magistrata affidataria.